

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

REFERENDUM CONSULTIVI

Risultati del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 357/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche". pag. 20035

Risultati del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 365/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche". pag. 20035

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 47
Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche". pag. 20036

REFERENDUM CONSULTIVI

Risultati del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 357/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche".

L'Ufficio centrale regionale per il referendum, costituito presso la Corte di Appello di Ancona, ha proclamato, con verbale del 5 dicembre 2013, il seguente risultato del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 357/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche", del 1 e 2 dicembre 2013:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Risposta affermativa (SI) | voti n. 729 |
| Risposta negativa (NO) | voti n. 1039 |
| Totale dei voti | n. 1768 |

Ha dichiarato, conseguentemente, che il risultato non è stato favorevole all'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto.

Risultati del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 365/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche".

L'ufficio centrale regionale per il referendum, costituito presso la Corte di Appello di Ancona, ha proclamato, con verbale del 5 dicembre 2013, il seguente risultato del referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 365/2013, concernente: Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle Province nella Regione Marche", del 1 e 2 dicembre 2013:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Risposta affermativa (SI) | voti n. 2319 |
| Risposta negativa (NO) | voti n. 720 |
| Totale dei voti | n. 3039 |

Ha dichiarato, conseguentemente, che il risultato è stato favorevole all'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola.

LEGGI REGIONALI**Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 47 concernente:**

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella regione Marche".

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente ella Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, un unico Comune denominato Vallefoglia.
2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola.

Art. 2

(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere altresì l'istituzione di municipi nei territori delle comunità d'origine.
3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3

*(Trasferimento di funzioni e
successione nei rapporti)*

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola sono trasferite al Comune di nuova istituzione.
2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
 - b) il personale dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

(Incentivi per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:
 - a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
 - b) è equiparato a una Unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.
2. La Regione assicura al Comune di nuova istituzione adeguate misure di sostegno, anche finanziario nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato

per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola alla data dell'estinzione.

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro il 31 dicembre 2013, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.
5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola.
6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 13 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME

IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 3, comma 3

Il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 47 della l. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), è il seguente:

“Art. 47 - (*Trasferimenti di azienda*) - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale, n. 365 del 24 settembre 2013;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente in data 8 ottobre 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 dicembre 2013, n. 140.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dottoressa ELISA MORONI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi i supplementi e le edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **100,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **55,00**

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari, dei supplementi e delle edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **125,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **68,00**

COPIA BUR ORDINARIO € **2,50**

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino aa 160 pagine) € **2,50**

(da pagina 161 a pagina 300) € **5,50**

(da pagina 301 a pagina 500) € **7,00**

(oltre le 500 pagine) € **8,00**

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P. n. 13960604 intestato al

“BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona”.

Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426 - Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

http://www.regione.marche.it/bur

Stampa: STES srl
POTENZA